

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL
REG DECRETI
Prot: **0000529-13/11/2017-**
REGISTRAZIONE



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;

Visto in particolare, l'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo che prevede che i piani di gestione dello spazio marittimo, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, sono elaborati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 7 del medesimo decreto;

Visto in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo, che prevede che, allo scopo di definire il processo di pianificazione degli usi e delle attività afferenti allo spazio marittimo è costituito un Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione della spazio marittimo e che lo stesso Tavolo definisce per ogni sottoregione marina le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare;

Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, che prevede che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Autorità competente, è istituito un Comitato tecnico che elabora, per ogni area marittima individuata nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, i piani di gestione dello spazio marittimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione delle linee guida e delle aree marittime, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 2014, n. 72, nominare un rappresentante delle Regioni;

Acquisite dalle amministrazioni interessate e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni le designazioni dei componenti di cui si compone il Comitato tecnico;

Decreta



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

ART. 1

Finalità

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico, di seguito Comitato, previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201.

ART. 2

Compiti del Comitato

1. Il Comitato provvede a:

- a) elaborare, per ogni area marittima individuata, i piani di gestione dello spazio marittimo;
- b) supportare l'Autorità competente nel monitoraggio dello stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo;
- c) informare annualmente il Tavolo interministeriale di coordinamento sullo stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.

ART. 3

Nomina e durata del Comitato

1. Sono nominati componenti del Comitato:

- a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
 - dott. Andrea Agostinelli, capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto, membro titolare con funzione di presidente;
 - dott. Edoardo Balestra, capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto, membro supplente del presidente;
 - dott.ssa Patrizia Scarchilli, dirigente della divisione 2^a della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, membro titolare;
 - dott. Giuseppe Strano, capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto, membro titolare;
 - dott. Domenico Santisi, capitano di fregata del Corpo delle capitanerie di porto, membro supplente.
- b) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
 - dott. Oliviero Montanaro, dirigente della Direzione generale per la protezione della natura e del mare, membro titolare;
 - dott. arch. Luciana Polizzy, funzionario della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, membro titolare;

Am



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- dott. Giuseppe Italiano, dirigente della Direzione generale per la protezione della natura e del mare, membro supplente.
- c) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
 - dott. Roberto Cherubini, dirigente di seconda fascia, direttore dell'ufficio dirigenziale non generale PEMAC I della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
 - dott. Fabio Conte, membro supplente;
 - dott. Mauro Bertelletti, dirigente reggente ufficio PEMAC 1 (affari generali e ricerca scientifica) della Direzione generale della pesca marittima, membro titolare;
 - dott. Massimo Ruggiero, capitano di corvetta del Corpo delle Capitanerie di porto, membro supplente.
- d) Ministero dello sviluppo economico:
 - dott. Ing. Silvia Grandi, membro titolare;
 - dott. Carlo Landolfi, membro titolare;
 - dott.ssa Ilaria Antoncecchi, membro supplente;
 - dott.ssa Marina Sacco, membro supplente.
- e) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
 - dott. arch. Roberto Banchini, dirigente del servizio V della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, membro titolare;
 - dott. Vincenzo Tinè, soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, membro titolare;
 - dott. arch. Maria Maddalena Alessandro, funzionario architetto del servizio V della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, membro supplente;
 - dott. Simone Luca Trigona, funzionario della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, membro supplente.
- f) Conferenza dei Presidenti delle Regioni:
 - dott. arch. Artom Corinna, membro titolare;
 - prof. dott. Giuseppe D'Angelo, membro supplente.

2. I rappresentanti delle Regioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, sono nominati con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dopo l'approvazione delle linee guida e l'individuazione delle aree marittime di riferimento di cui all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto.

Da



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

3. I componenti di cui ai commi 1 e 2 durano e restano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento del Comitato. In ogni caso, per motivate esigenze, anche prima della scadenza quinquennale, possono essere sostituiti.

ART. 4

Organizzazione del Comitato

1. Il Comitato ha sede presso la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La segreteria del Comitato è istituita presso la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con provvedimento direttoriale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5

Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è convocato dal Presidente, mediante avviso scritto o messaggio di posta elettronica, che deve pervenire ai singoli componenti, unitamente all'ordine del giorno e alla documentazione, almeno sette giorni prima della seduta. Nel caso in cui vi è urgenza, il termine del preavviso è ridotto a tre giorni.

2. Il Comitato si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno o ne facciano richiesta almeno sei componenti.

3. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

4. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

5. Le regole di partecipazioni alle riunioni del Comitato sono le seguenti:

- a) in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato è presieduto dal supplente del Presidente;
- b) in caso di assenza o impedimento, i componenti del Comitato devono dare preventiva e motivata giustificazione al Presidente, per il tramite della segreteria del Comitato.

6. Per il migliore svolgimento delle funzioni, il Comitato, nella prima seduta di convocazione, adotta a maggioranza dei due terzi dei componenti, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, il proprio regolamento interno di funzionamento.

7. Il Comitato, per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni interessate alla pianificazione dello spazio marittimo, può:

- a) richiedere documentazione tecnica e amministrativa;

du



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- b) convocare e procedere ad audizioni di rappresentanti delle amministrazioni;
- c) richiedere l'accesso alle informazioni ambientali, sociali ed economiche riferite agli usi e alle attività delle acque marine, presenti e futuri, nonché ai dati fisici marini relativi alle zone marine.

ART. 6

Partecipazione al Comitato

1. Al Comitato partecipa, in qualità di osservatore, un rappresentante del Ministero della difesa.
2. Alle riunioni del Comitato possono:
 - a) partecipare, in qualità di osservatori, i rappresentanti di altre amministrazioni, ogni qualvolta sono trattate le tematiche di competenza delle stesse;
 - b) essere invitati a partecipare rappresentanti di enti e istituti di ricerca, di associazioni riconosciute e di categoria.
3. Gli osservatori di cui ai commi 1 e 2, lettera a) e i rappresentanti di cui al comma 2, lettera b), non assumendo la qualifica di componenti del Comitato, possono rendere pareri.

ART. 7

Consulenti ed esperti

1. Il Comitato si avvale a titolo gratuito, ove ritenuto necessario, del supporto tecnico e scientifico di esperti, anche indicati dalle amministrazioni che compongono il Comitato, che forniscono contributi su questioni scientifiche, tecniche e giuridiche.
2. Il Presidente del Comitato, per acquisire pareri su specifici aspetti o su singoli argomenti in discussione può invitare a partecipare alle riunioni gli esperti di cui al comma 1. Tali esperti non assumono la qualifica di componenti del Comitato.

ART. 8

Obblighi di riservatezza e regole di compatibilità

1. I componenti del Comitato sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, all'istruttoria e alle decisioni, in conformità alla legislazione vigente.
2. In apertura di ogni riunione dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, diretto o indiretto, con le materie trattate, dal Comitato in quella specifica riunione. In caso di sussistenza di situazioni di conflitto, per lo specifico caso, il componente che si trova in questa situazione, si astiene dal partecipare alla formazione e formalizzazione del parere del Comitato.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

ART. 9
Pubblicità

1. I documenti relativi ai lavori del Comitato sono pubblici e sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è resa accessibile una autonoma sezione dedicata dal Comitato e alle sue attività.

ART. 10
Disposizioni finanziarie

1. Ai componenti del Comitato, agli osservatori e agli esperti che partecipano alle riunioni non spettano alcun compenso, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Le eventuali spese di missione dei componenti del Comitato sono a carico del bilancio delle amministrazioni di appartenenza di ciascun componente.
3. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti